

La privacy in ambito penale. Ecco il nuovo Statuto

Con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 anche l'Italia ha recepito la direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Tale direttiva e l'ormai famoso nuovo Regolamento sulla privacy 2016/679 rappresentano il "pacchetto protezione dati" presentato nel 2012 dalla Commissione Europea con lo scopo di garantire in Europa un quadro coerente e armonizzato sulla privacy. Era necessario recepirla, perché a differenza del Regolamento, che è un atto legislativo vincolante e deve essere applicato in tutti i suoi elementi a tutti gli Stati membri, la Direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare, ma spetta poi ai singoli paesi definire - attraverso disposizioni nazionali - come tali obiettivi vadano raggiunti.

Dal 25 maggio 2018 in Italia è, dunque, in vigore sia la Direttiva 680/2016, così come recepita dal D.lgs 51/2018, sia il Regolamento 679/2016. A questo punto ci chiediamo che fine abbia fatto il nostro buon vecchio Codice della privacy, che ha regolamentato il trattamento dei dati in Italia negli ultimi 15 anni. Abbiamo una situazione che si chiarirà negli prossimi mesi e sicuramente entro il 22 agosto, quando scadrà la delega al Governo: la delega, infatti, che scadeva a maggio, è stata prorogata di altri 3 mesi per effetto dell'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Nel futuro decreto, che aggiornerà il Codice ad una versione coerente col Regolamento, ovviamente, troveremo disciplinate solo quelle materie che lo stesso ha lasciato libere alla legislazione italiana. Nella bozza di decreto oggi disponibile si è scelto di mantenere l'impostazione del vecchio Codice laddove possibile. Inoltre, è utile ricordarlo, restano efficaci i provvedimenti specifici adottati dal Garante verso specifici soggetti, in quanto compatibili sia con il Regolamento UE sia con le disposizioni del futuro decreto. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente presente nei titoli I e II della seconda parte del Codice dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia. Agli effetti pratici il d.lgs 51/2018 è un vero e proprio Statuto sulla raccolta ed il trattamento dei dati in ambito penale. Vediamone gli aspetti principali.

L'art. 1 comma 2 specifica che l'ambito di applicazione viene circoscritto al trattamento di dati personali delle persone fisiche contenute in un archivio (anche cartaceo) o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti. Al comma 3 si precisa tuttavia che il decreto non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento di attività concernenti la sicurezza nazionale ed effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'UE. L'art. 4 stabilisce che il titolare del trattamento deve distinguere i dati personali in relazione alle diverse categorie di interessati previste dalla legge e i dati fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni. La distinzione in relazione alle diverse categorie di interessati si applica alle seguenti categorie: persone sottoposte a indagine; imputati; persone sottoposte a indagine o imputate in procedimento connesso o collegato; persone condannate con sentenza definitiva; persone offese dal reato; parti civili; persone informate sui fatti; testimoni.

L'art. 8 vieta che vengano prese decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge. L'art. 9 obbliga il titolare del trattamento ad adottare misure adeguate a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 10 e ad effettuare le comunicazioni relative al trattamento in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Il comma 5 demanda al Ministero competente l'individuazione dei trattamenti non occasionali effettuati a fini di prevenzione e repressione dei reati con l'indicazione del relativo titolare. L'art. 14 prevede che chiunque abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere, con le modalità di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.

L'art. 15 richiama le disposizioni del Regolamento, poiché chiede che il titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia effettuato in conformità alle norme del decreto e che le stesse misure siano riesaminate e aggiornate qualora necessario, includendo l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati. In applicazione al successivo art. 16 le misure tecniche e organizzazione devono essere implementate secondo i principi di privacy by design e privacy by default definiti dal Regolamento. L'art. 18 introduce il caso di un trattamento effettuato per conto del titolare, come ad esempio nel caso di affidamenti a terzi di servizi informatici, anche del tipo relativo alle intercettazioni. Il titolare deve ricorrere a responsabili del trattamento (anche esterni) che garantiscono misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti dell'interessato. L'esecuzione dei trattamenti è disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico. L'art. 21 impone che le operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, eseguite in sistemi di trattamento automatizzati, siano registrate in appositi file di log, da conservare per la durata stabilita con il decreto sopra richiamato relativo ai trattamenti non occasionali.

Il d.lgs. 51/2018 ha recepito tutte le osservazioni indicate dal Garante nel proprio parere del 22 febbraio 2018, tutte ad eccezione di una. In tale occasione il Garante, infatti, aveva evidenziato l'opportunità di inserire nel provvedimento alcune essenziali modifiche alla normativa sulla conservazione dei dati di traffico per fini di giustizia, sopprimendo la norma di cui all'articolo 24 della legge n. 167 del 2017 (quella che impone la conservazione dei dati di traffico presso gli Operatori per 72 mesi), **in ragione della sua incompatibilità con il principio di proporzionalità** già affermato dalla Corte di giustizia Ue con le sentenze Digital Rights Ireland e Tele2 / Watson.



Giovanni Nazzaro